

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con richiesta di provvedimento cautelare

Per la sig.ra **Raciti Rosaria** nata a Catania il 10.11.1960 e residente ad Acireale, in via S. Spina n.11, C.F. RCTRSR60S50C351N, elettivamente domiciliata in Catania, via Padova n.41 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione, ai fini della mobilità del personale docente, del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e quindi per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda di mobilità

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2011/2012, con assegnazione presso la provincia di Brescia (sede I.C. Castel Mella, Roncadelle).

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in



relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015 ha dovuto partecipare alla mobilità in ambito nazionale partecipando alla mobilità in fase B1, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia, e della regione Sicilia, nel seguente ordine Ambito 0006, 0009, 0010, 0007, 0008, 0026, 0025, 0011, 0012, 0014, 0013, 0015, 0016, 0023, 0024, 0004, 0005, 0002, 0003, 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0018, 0028, 0027, 0001.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 62 (oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tra il 2002/2003 e il 2004/2005 per tre anni scolastici, presso l'Istituto paritario "Madonna delle Rose" di Catania (cfr. certificato di servizio, in atti).

Conseguentemente non otteneva il trasferimento richiesto.

Per il corrente anno scolastico, fortunatamente, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso un'istituzione scolastica di Acireale, ove in atto presta servizio, con la conseguente competenza territoriale del Tribunale adito.

Viceversa, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai servizi svolti presso le scuole paritarie, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 9 (3 x ciascuno dei 3 anni in questione) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 71.

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio, ma anche senza la valutazione del servizio su scuola paritaria, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima (62, ovvero 71 in caso di valutazione del servizio su scuola paritaria)



Si riporta di seguito l'elenco dei docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Catania con punteggio inferiore sia a 62 punti, comunque inferiori rispetto a quelli riconosciuti alla ricorrente.

Catania BONINELLI ROBERTA 28/09/1975 CT 61 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MILAZZO LOREDANA CONCETTA 25/05/1970 CT 58 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania CIARAMELLA CONCETTA 05/02/1962 CT 57 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania LANGI FORTUNATA 28/05/1979 CT 51 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania BASILE LOREDANA 29/07/1972 CT 50 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania CUNSOLO DANIELA ANNA RITA 22/05/1971 CT 46 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CAPONNETTO ELISA 16/02/1975 CT 46 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania PATANE' GRAZIA LUCIA 19/05/1983 ME 42 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania TRANCHINA GIULIA NAZARENA 21/12/1981 RG 40 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania RANERI ANTONINA 19/08/1969 ME 38 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania MACAUDA ROSARIA 02/08/1981 CT 37 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TERI ORNELLA 16/10/1983 TP 37 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TISCIONE LUCIAVINCENZA 01/07/1960 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SAITTA ANGELA 31/12/1966 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIARRANA SILVANA 01/01/1981 AG 36 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CANNIZZO MIRIAM 08/09/1983 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LA VACCARA MARIA LUISA 20/07/1978 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FARANNA AGNESE ADELAIDE 04/03/1982 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ALECCI ANGELA ANNA 28/12/1981 CT 34 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania DI PRIMA FRANCESCA GIOVANNA 03/09/1974 CT 33 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania AMATO AGATINA LOREDANA 06/07/1968 CT 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania OLIVERIO MELISA 04/11/1978 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania FALANGA ROSSELLA 02/04/1979 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CASTIGLIONE GIUSEPPE 10/05/1968 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LIZZIO ANNA VALENTINA 12/05/1975 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DI GRAZIA MARISA RITA 09/06/1978 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania RODOLICO MARIA MARZIA 16/05/1981 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania POLLINA GIACINTA 17/08/1957 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania INZIRILLO MARIA TERESA 23/10/1963 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania FIAMMETTA GIUSEPPA 09/02/1968 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BERTOLAMI LAURA 04/09/1979 LU 30 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DONZUSO CARMELINDA 24/12/1980 ME 30 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania NICASTRO GIUSEPPINA 02/06/1974 SR 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GIUSTOLISI MARIA ESTER 16/05/1975 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GANGI MARIA ANGELA 06/06/1976 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SCALIA ELISA 07/12/1980 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TAMA' MARIANGELA RITA 18/02/1982 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GRETI MARIA GRAZIA 21/10/1973 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CHIARENZA GRAZIA CARMELA 16/07/1974 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania NICOLOSI ANNA LISA 19/02/1984 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BARONE MARIA 20/01/1979 RG 27 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DISTEFANO MARIAGRAZIA 05/05/1980 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CACCIOLA ANNA 02/09/1982 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania AIELLO GRAZIA DANIELA 26/01/1984 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SCAMINANTI FRANCESCA 13/07/1967 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CHIOVETTA MARILENA 02/07/1972 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIUFFRIDA GIUSI CAMILLA 18/07/1974 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FINOCCHIARO GRAZIELLA 19/10/1975 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PIRRI LAURA 08/02/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TROVATO GRAZIA MARIA 06/07/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GUSMANO CARMEN 16/01/1979 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania PUGLIA ROSA 14/09/1980 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania ROSSI ANNA 20/07/1981 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LA FERRERA VALENTINA 20/05/1982 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania VAZZANO ANTONINA 01/07/1982 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GUGLIELMINO FORTUNATA NADIA 22/11/1967 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BARBELLA FILIPPO 17/04/1982 SR 25 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GULIZIA CLARA 04/11/1983 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PANTANO SALVATORE 19/10/1964 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SAPUPPO GIUSJ 01/01/1969 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0010



Catania SANFILIPPO AGOSTINA 22/02/1972 EN 24 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania INDELICATO PATRIZIA 21/08/1974 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PARISI PATRIZIA 24/07/1976 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SCRIBANO ANNALISA 24/07/1981 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PIZZARDI CONCETTA 23/05/1956 CL 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIMERA GIUSEPPA 21/06/1971 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CASSANITI MARISA 10/08/1972 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania IAPICHELLO PAOLA LUCIA 04/01/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SORBELLO AGATA 02/05/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MONACO CINZIA 01/08/1974 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GUARNERA MARIA CRISTINA 08/08/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LOMBARDO ANGELA 14/09/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PINZONE FACCIONE LILIANA 08/01/1978 ME 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CATELLA SERENA 23/08/1978 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ROSSI CONCETTA SIMONA 07/03/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SOTERA MARIA GRAZIA 29/09/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LONGO MICHELANGELO 06/10/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MILAZZO NICOLETTA 27/08/1981 EN 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARCAGNOLO SANDRA LAURA 15/09/1981 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VACCARO CARMELA 04/09/1982 AG 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PETRONACI BIAGIA 18/04/1965 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania COSTA ELISABETTA 18/06/1970 VV 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VERZI' DONATELLA 17/02/1971 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TOULLIER GRAZIELA DESIDERIA 10/07/1974 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ZINGALE ROSANA 13/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MIGNEMI LUCIA 24/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BRISCHETTI LETIZIA 30/09/1979 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PUGLIA IRENE 24/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NAVARRIA MARILENA 26/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RIVA GABRIELLA 07/06/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VIOLA ROSALBA 30/10/1981 AG 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNILLA ROSSANA 24/12/1981 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MARINO DOMINGA 03/10/1982 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CAMPIONE MARIANNA 14/03/1983 EN 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VITANZA ANNA 08/02/1984 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIARAMONTE ELIANA 24/01/1976 EN 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LUCA IVANA 06/04/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNINO ROSANNA 11/11/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SAITTA SALVATORE 23/02/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ANFUSO CHIARA 19/11/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANGANO CONCETTA MARIA BERNADETTE 12/08/1974 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GIORDANO CONCETTA 26/01/1975 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GULLI' ANNALISA AGATA 05/02/1977 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CONTI ROSALIA 14/12/1982 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ISIDORO TECLA 03/02/1983 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania STISSI ALESSANDRA 02/01/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNO FEDERICA 07/04/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FUSTO ELVIRA 28/02/1962 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARBONARO LETIZIA 22/06/1969 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GRASSO AGATA MARIA 27/09/1972 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAUGERI GRAZIELLA 30/10/1973 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNAVO' MARIA GRAZIA 10/11/1977 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania AMATO ELISA 09/04/1978 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NIBALI VALERIA 28/06/1979 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MESSINA MARILENA 29/07/1981 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BONTEMPO ROSALIA 14/11/1982 EN 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MONTAGNA MARIA PIA 22/10/1983 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA 11/02/1984 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RAPISARDA LUCIA 27/12/1960 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RUBBINO DANIELA ROSALINDA 01/06/1977 ME 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania OLINDO NADIA 16/07/1978 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SEMINERIO CALCEDONIO FABIO 24/07/1979 AG 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania DOMINA LORETTA 24/07/1982 SR 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FELIS LOREDANA CONCETTA 03/07/1983 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAGRI' ROSA 28/04/1984 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO MARIO 06/06/1968 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PAPPALARDO VALERIA 17/10/1981 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania LO MASCOLO CARMELA MARINA 17/06/1965 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CELANO CARMELINA 31/05/1969 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania MAZZAGLIA AGATA VALERIA 21/07/1970 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania TORRISI ANNA 22/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania FINOCCHIARO MARCELLA 26/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CAMMARATA DANIELA 19/09/1974 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SALINITRI GRAZIELLA 31/12/1976 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GALEANO GRACE VALENTINA 25/02/1980 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania VITRIOLO ANDREA 04/08/1980 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania RESTUCCIA DANIELA 16/05/1981 ME 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania D' ANGELO ELENA 30/05/1982 SR 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PATANE' IMMACOLATA 17/06/1982 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SPINELLA MARIA VENERA 03/09/1983 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIGNATARO NICOLA 11/06/1962 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CARDULLO TINDARA 26/09/1973 ME 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CATENA SEBASTIANA BARBARA 03/12/1974 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania PIZZO MARIA MADDALENA 29/10/1976 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania BUONPANE EMANUELA NUNZIA 24/03/1981 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania MAMMANA ANGELA LIDIA 03/08/1982 RG 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania VALASTRO ROSSELLA 23/08/1982 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CORTESE ROSSELLA MARIA ANTONELLA 13/06/1983 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ALLEGRA GIUSEPPA 03/09/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CASTRO ROBERTA MARIA 11/12/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania SPINELLA MARIA ADELE 07/04/1984 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GIUFFRIDA ROSALBA 08/09/1969 CT 38 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania URSINO MARIA 26/05/1973 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ARENA TIZIANA FEBRONIA 09/10/1982 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

In ogni caso si produce in atti lo stralcio di tutti i trasferimenti (fase B3) in entrata in provincia di Catania.

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti motivi

SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLA PARITARIA

ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.



Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l’inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l’articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d’insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l’antica distinzione (“agli effetti della carriera”) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole “pareggiate” e “parificate”: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del ‘94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità



scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa”* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

Vale anche richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.



Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016, Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016, Tribunale di Lanciano, ordinanza 4.11.2016) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Sempre secondo le predette pronunce, "diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai



fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Se, dunque, l’art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: “*i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”, la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

Con ordinanza del 7.03.2017, il Consiglio di Stato ha peraltro rilevato l’illegittimità dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui non prevede la valutabilità del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie (“l’appello appare sorretto da sufficiente *fumus boni juris* nella parte in cui viene dedotta la violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’ord. min. n. 241 del 2016 laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, è prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie”).

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l’Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la regione Sicilia.

La mancata attribuzione nell’ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 9 punti, (3 x ciascuno degli 3 anni in questione) relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento.



Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 9 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), **avrebbero realizzato il trasferimento sperato**, posto che la ricorrente si è vista superare da molti colleghi con un punteggio inferiore al proprio.

Peraltro, **i predetti docenti hanno potuto beneficiare dell'illegittimo accantonamento dei posti disposto in loro favore dal CCNI e dall'O.M. 241/2016.**

SULL'ACCANTONAMENTO DEI POSTI E SULLA PRECEDENZA RISERVATA AI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI MERITO 2012

Anche senza la valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria, la ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il trasferimento richiesto, a causa dell'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI e dall'OM 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo (sebbene semplici idonei e non vincitori) dalle graduatorie del concorso 2012, sebbene reclutati anni dopo la ricorrente (assunta con decorrenza 1.09.2011).

Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio pari o inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio pari o inferiore a 62 punti (ed a maggior ragione a 71 punti), sono svariati.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati anni dopo la



ricorrente, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ed assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è quindi frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga di molto inferiore a quello della ricorrente medesima.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, **sono stati reclutati nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) con decorrenza 1.09.2015**, quindi **successivamente alla ricorrente (assunta nell'a.s. 2011/2012)**, ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di



coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità, muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad 5 La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2016.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 68 punti, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli ambiti della regione Sicilia, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di**



Catania numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 12 punti).

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi

LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che: *“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”⁸.

6 cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1.

LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).



Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente entro l'a.s. 2014/2015, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)10 della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012) assunto nell'a.s. 2015/2016.

Alla luce dell'illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo



accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso¹¹ venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l’odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell’art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all’atto dell’immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).



La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Su analoga fattispecie, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che il l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava**



la ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agli soli ambiti della provincia di Catania.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi



punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.*



In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.”*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 62 punti è rimasta ferma in provincia di Brescia, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 12 punti, è stato



movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di



maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;

3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;

4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.



Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.



DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "*Fonti*" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo



allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

_ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

_ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

_ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

_ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie*



possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento



dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti



nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)".

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017).

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate



per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;



art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;



- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare "l'algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A..

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento



concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità ed erano stati anch'essi assunti in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano però un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.

Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 42 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

Tuttavia, alcuni docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

Tuttavia, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).

Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di



Catania e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata alla provincia di Brescia.

Per il solo anno scolastico 2016/2017 tuttavia, ha potuto beneficiare dell'assegnazione provvisoria ad Acireale, che andrà a scadere al termine del corrente anno scolastico, ormai avviato a conclusione.

Nelle more è già stato sottoscritto il nuovo CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 che, per via delle regole ivi contenute, penalizzerà ulteriormente i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2015/2016, stante la reiterazione della deroga al vincolo triennale per i neo immessi in ruolo ed alla drastica riduzione dei posti disponibili per la mobilità (solo il 30% a fronte del 100% previsto per la mobilità dell'a.s. 2016/2017).

Peraltro, continua a permanere l'illegittima mancata previsione della valutabilità del servizio pre ruolo prestato su scuola paritaria, ed è stata reiterata la deroga al vincolo triennale per la mobilità prevista per i neo immessi in ruolo.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

A scadenza dell'assegnazione provvisoria, la ricorrente dovrà quindi far rientro presso la sede di titolarità in provincia di Brescia.

E' evidentissimo, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione con notevole



pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare.

La ricorrente in particolare, per prendere servizio nella sede di titolarità dovrebbe affrontare notevoli sacrifici economici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia, ma anche notevolissimi disagi tenuto conto della complessiva situazione familiare.

Invero, il coniuge della ricorrente non potrebbe nemmeno seguirla nella sede di servizio, tenuto conto che si occupa in via esclusiva dell'assistenza alla madre disabile grave, come da documentazione che si allega.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente rischia di dover affrontare.



Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *“principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto



- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Regione Sicilia, nel seguente ordine: ambiti 0006, 0009, 0010, 0007, 0008, 0026, 0025, 0011, 0012, 0014, 0013, 0015, 0016, 0023, 0024, 0004, 0005, 0002, 0003, 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0018, 0028, 0027, 0001 e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0006 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente o, in subordine, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;



- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegare al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;
- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo sia per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, sia per quelle a venire;
- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia ambito 0006, 0009, 0010, 0007, 0008, 0026, 0025, 0011, 0012, 0014, 0013, 0015, 0016, 0023, 0024, 0004, 0005, 0002, 0003, 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0018, 0028, 0027, 0001 o presso uno degli ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0006 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.



Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domanda di mobilità con allegati; estratto bollettino trasferimenti; certificato di servizio scuola paritaria; autocertificazioni, mail esito mobilità, ordinanza Consiglio di Stato, Tabella valutazione titoli; CCNI mobilità 2016/2017; O.M. 241/2016, CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008, CCNI mobilità 2017/2018, OM 221/2017, giurisprudenza.

Avv. Dino Caudullo

